

## BREVISSIMI CENNI CIRCA LA COSTITUZIONE APOSTOLICA «*PASTOR BONUS*» E POSSIBILI PROSPETTIVE FUTURE

Dott. STEFANO ROSSANO

*Biblioteca del Pontificio Istituto Orientale*

---

### *Sommario:*

§1. Premessa. §2. La Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*»: un rapido sguardo. §3. Qualche breve riflessione in margine.

---

### §1. Premessa

Nell'esercizio ordinario del proprio ufficio, il Romano Pontefice si avvale di un complesso di uffici ed istituzioni denominati Curia Romana, che è un organismo complesso, composto da una molteplicità di soggetti di natura giuridica e di finalità diverse, unificati dal fatto di prestare servizio immediato alla funzione propria del Romano Pontefice e dall'agire in nome e per autorità sua, nei termini stabiliti dalla legge. L'attuale Codice di diritto canonico per la Chiesa Latina [= *CIC*] dedica specificatamente a questa istituzione<sup>1</sup>, due soli canoni, 360-361<sup>2</sup> a differenza di quello del 1917 che trattava la nostra materia

---

<sup>1</sup> Cfr. GUTIERREZ J. L., *La Curia romana ante la nueva codificación*, in *Ius Canonicum*, 23, (1983), 527-546; SCHULZ W., *Le «Code de droit canonique» et la réforme des organes administratif centraux*, in THÉRIAULT M. e THORN J. (eds.), *Le Nouveau Code de Droit Canonique. Actes V Congrès Internationale Droit Canonique*, Ottawa 1986, 443-456.

<sup>2</sup> Cfr. *Communicationes*, 14 (1982), pp. 102-103; TOCANEL P., *Il nuovo Codice di diritto canonico*, in *Apollinaris* 56 (1983), 70-88, *praesertim* 75: «Per diverse ragioni sono stati esclusi parecchi canoni, per es. i canoni circa la Curia Romana, riorganizzata già con la Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*, ed ora di nuova riveduta per rispondere meglio all'orientamento pastorale della Chiesa». Inoltre, osserva BEYER J., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *La Scuola Cattolica*, 112 (1984), 121-145, *praesertim* 126: «Molto ridotta, per finire, è la parte che riguarda la Curia Romana (cc. 360-361), [...], la cui presenza e responsabilità pastorali appaiono di giorno in giorno più importanti», cui segue, nota 9: «Una legge speciale per la Curia romana è in preparazione. Si può sperare che le competenze saranno definite in modo che un solo dicastero sia competente per la stessa materia: nomina dei vescovi, vita diocesana, vita consacrata, laici; si potrebbero riunire o eliminare parecchi segretariati e commissioni, diventati oggi

mediante i canoni 242-264. Il canone 360, dopo aver evidenziato che la Curia Romana è uno strumento attraverso il quale il Romano Pontefice tratta gli affari della Chiesa universale, ne illustra la struttura:

*«Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur».*

L'attuale canone 361 - invero molto simile al canone 7 del *Codex Iuris Canonici*<sup>3</sup> del 1917 - chiarisce il senso della denominazione di "Sede Apostolica" o "Santa Sede":

*«Nominis Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta».*

Con il nome di "Sede Apostolica" o "Santa Sede"<sup>4</sup> il canone intende, non solo il Romano Pontefice - precisando subito *«nisi ex rei natura vel sermonis contextu»* - ma anche la Segreteria di Stato (è omesso l'aggettivo "papale" del canone 360) il Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa e altri organismi della Curia romana.

troppo numerosi». Cfr. anche SCHULZ W., *Il Codice di Diritto Canonico e la riforma della Curia Romana*, in GÜTHOFF E. e SELGE K. H. (hrsg.), *Città del Vaticano, Santa Sede e Curia Romana negli scritti di Winfried Schulz*, Frankfurt am Main 1999, 247-265.

<sup>3</sup> *«Nominis Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet».*

<sup>4</sup> Cfr. SALERNO F., *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana*, in BONNET P. A. e GULLO C. (curr.), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 45-82. Secondo una parte della dottrina, la Santa Sede, in senso lato, non sarebbe provvista di personalità giuridica in quanto tale, mentre sarebbero forniti di personalità giuridica di diritto positivo i vari dicasteri ed organismi che compongono la Curia romana, cfr. CORRAL SALVADOR C., s.v. *Santa Sede, Sede Apostolica*, in CORRAL SALVADOR C., DE PAOLIS V., GHIRLANDA G. (curr.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Milano 1993, 944-953; CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario*, «Studia et Documenta - Academia Historico-Iuridico-Theologica "P. Tocanel"» 6, Roman 2003, 64. Secondo altri, essa esprimerebbe un ente complesso, costituito da una pluralità di soggetti, aventi ciascuno la propria personalità giuridica, cfr. D'AVACK P., *Vaticano e Santa Sede*, Bologna 1994, 241-252; secondo ARRIETA J. I., *Curia romana*, in CALABRESE G., GOYRET P., PIAZZA O. F. (edd.), *Dizionario di Ecclesiologia*, Roma 2010, 394-403, *praesertim* 397: «La curia romana è un soggetto con personalità giuridica». In merito a tale argomento si segnala anche la recente voce di VIANA A., s.v. *Sede Apostólica*, in OTADUY J., VIANA A., SEDANO J. (curr.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII (Navarra 2012), 209-212.

## §2. La Costituzione Apostolica «Pastor Bonus»: un rapido sguardo

L'organizzazione della Curia Romana è il frutto di uno sviluppo storico fondato su provvedimenti legislativi rilevanti e sostanziali che nel corso dei secoli sono stati disposti per modificare in modo generale il profilo istituzionale di questa fondamentale struttura<sup>5</sup>, la cui attività attualmente è ancora regolata dalla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» [= PB] promulgata da GIOVANNI PAOLO II il 28 giugno 1988<sup>6</sup>. Tale Costituzione Apostolica [= Cost. Ap.] è composta da ben 193 articoli, distribuiti in nove parti<sup>7</sup>. Il primo di questi definisce chiaramente cosa sia la Curia Romana:

---

<sup>5</sup> Cfr. PÁSZTOR L., *La Curia romana. Problemi e ricerche per la sua storia nell'età moderna e contemporanea*, (ad usum studentium) Roma 1971; STICKLER A. M., *Le riforme della Curia nella storia della Chiesa*, in BONNET P. A. e GULLO C. (curr.), *La Curia Romana*, op. cit., 1-15; DE LASALA CLAVER F., *Storia della Curia romana*, Roma 1994; DEL RE N., *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1998; VATTAPALAM M., *Reformations in the Roman Curia*, in *Justitia. Dharmaram Journal of Canon Law*, 3 (2012), 125-151.

<sup>6</sup> IOANNES PAULUS II, Const. Ap. «Pastor Bonus», in *Acta Apostolicae Sedis* [= AAS] 80 (1988), 841-930; cfr. BEYER J., *Le linee fondamentali della costituzione apostolica "Pastor bonus"*, in BONNET P.A. e GULLO C. (curr.), *La Curia Romana*, op. cit., 17-43. Non sono mancati rilievi critici alla promulgazione di questa costituzione, in particolare SEEBER D., *Retuschen und Gewichtverschiebungen. Die Kurienreform Johannes Pauls II*, in *Herder Korrespondenz*, 42 (1988), 360-363: «La Curia romana come strumento di guida risulta nell'insieme rafforzata. Il centralismo amministrativo romano - e il suo sviluppo rimonta già a Paolo VI - viene fortemente sottolineato verso un inglobante centralismo pastorale. Nessuna questione pastorale di un certo peso viene trascurata nell'attività curiale. Inoltre, le relazioni con i vescovi - tutto ciò emerge in maniera pregnante nell'istruzione per le visite *ad limina* - diventano tanto preoccupate quanto paternalistiche. Il carattere di strumento della Curia nelle mani del papa riceve un rilievo assai forte. E nessuna parola, nei confronti della Curia, viene altrettanto sottolineata come il termine "diaconale". Si parla molto di "pastoralità" e di "affetto collegiale". Ma il peso istituzionale pratico della strumento viene così ampiamente fatto emergere, da porsi, rispetto ai vescovi e alle chiese locali, quasi sullo stesso piano di cui è strumento. Conclusione consequenziale simile a quella di una interpretazione del primato per cui il ministero di Pietro non è solo segno, strumento e centro visibile, ma propriamente "fondamento" dell'unità. Coerentemente emergono poco in questa riforma della Curia due fondamentali principi relazionali della Chiesa: lo Spirito Santo e la sussidiarietà», 363, traduzione in *Il Regno - Attualità*, 33 (1988), 430; ZANCHINI F., *Nuove tendenze e problemi di competenza nella curia romana*, in *Concilium* 32 (1996), 454-461; LEGRAND H., *Che ne è delle riforme ecclesiologiche prese in considerazione al Vaticano II?*, in *Concilium* 41 (2005), 77-95 secondo cui: «La riforma della curia conferma le sue prerogative di strumento di primato. Messa a dura prova durante il concilio, la curia ha conosciuto da allora un incremento mai visto. Il nuovo Codice di diritto canonico la conferma come strumento del papa nel governo quotidiano della chiesa, come fa anche la costituzione apostolica *Pastor bonus* (28 giugno 1988) che è la sua ultima riforma. [...] Dal 1992 al 2000 la curia romana ritrova pienamente la sua centralità», 87-88.

<sup>7</sup> Cfr. D'OSTILIO F., *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1995, 157-225; PINTO P. V., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003; DE PAOLIS V., *La Curia Romana a servizio della Chiesa*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (edd.), *Chiese particolari e Chiesa universale*, Milano 2003

«La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo».

In realtà, lo stesso concetto che appare nel *CIC*. L'articolo seguente raggruppa i dicasteri nel seguente ordine: Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Consigli e Uffici:

«§1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede. §2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro. §3. Tra gli istituti della Curia romana si collocano la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo Pontefice».

Tra i modelli di dicastero descritti nel primo articolo, la *PB* menziona per prima la Segreteria di Stato la quale, pur essendo parificata giuridicamente agli altri dicasteri, in ragione delle propri funzioni, viene a collocarsi in una posizione preminente<sup>8</sup>. Seguono poi le Congregazioni; a queste - quasi tutte di grande tradizione nella storia della Chiesa - si è voluto affidare principalmente l'esercizio vicario della potestà esecutiva di governo del Romano Pontefice nelle rispettive materie di competenza. Attualmente sono nove: Congregazione per la Dottrina della fede<sup>9</sup>; Congregazione per le Chiese orientali<sup>10</sup>; Congregazione

---

149-183; ARRIETA J.I., *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2013, 1173-1252.

<sup>8</sup> Cfr. BERTAGNA B., *La Segreteria di Stato*, in BONNET P.A. e GULLO C. (curr.), *La Curia Romana*, op. cit., 163-176; Cfr. BUONOMO V., *La Segreteria di Stato. Competenze nella funzione diplomatica*, in BONNET P.A. e GULLO C. (curr.), *La Curia Romana*, op. cit., 177-188; PERLASCA A., *La Segreteria di Stato. I Sezione: Affari Generali. Struttura e funzioni*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), 135-163; Regolamento Generale Curia Romana articolo 130 § 2; SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia*: SS.<sup>mi</sup> quoad art. 126 *Ordinationis Generalem Romanae Curiae*, in AAS 103 (2011), 127-128, con il quale il Papa ha approvato il testo dell'articolo 126 bis del Regolamento Generale Curia Romana. In esso si precisa la procedura mediante la quale i dicasteri della Curia romana possono richiedere al Papa, tramite la Segreteria di Stato, la concessione delle "facoltà speciali". Questa innovazione normativa, entrata in vigore il 1 marzo 2011, ha ridefinito e accresciuto il potere di coordinamento della Segreteria di Stato nei confronti degli altri dicasteri della Curia romana; BAURA E., *La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice da parte dei Dicasteri della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011), 789-798.

<sup>9</sup> Cfr. DE PAOLIS V., *La Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), 9-48.

per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti<sup>11</sup>; Congregazione delle Cause dei Santi<sup>12</sup>; Congregazione per i Vescovi<sup>13</sup>; Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli<sup>14</sup>; Congregazione per il Clero<sup>15</sup>; Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica<sup>16</sup>; Congregazione per l'Educazione Cattolica<sup>17</sup> (ed Istituti di studi). Alcune di queste - Dottrina della Fede, Culto divino e disciplina dei sacramenti, Educazione cattolica, Cause dei santi - godono soprattutto di giurisdizione particolare. Nella competenza di altre Congregazioni - Vescovi, Clero, Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica - assume un certo rilievo giuridico l'elemento "personale", essendo essa diretta in modo particolare a determinati soggetti ed al loro *status* giuridico<sup>18</sup>; altre volte, come ad esempio le Congregazioni per Chiese orientali ed Evangelizzazione dei popoli, assume maggiore importanza l'elemento "territoriale"<sup>19</sup>. La distribuzione di competenze ordinarie tra i vari dicasteri è realizzata in conformità a vari criteri, stabiliti principalmente dall'articolo 14 *PB*: «La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti».

Conseguenza della diversità di criteri nella distribuzione di competenze è la significativa esistenza di questioni di competenza mista, per la cui soluzione è necessario ricorrere a vari sistemi di collaborazione tra dicasteri, quali il concorso nello studio o preparazione di provvedimenti, la comunicazione di iniziative, le riunioni interdicasteriali e la costituzione di commissioni<sup>20</sup>, come

---

<sup>10</sup> Cfr. VATTAPALAM M., *The Congregation for the Eastern Churches. Origin and competence*, Città del Vaticano 1999.

<sup>11</sup> Cfr. AMENTA P., *La Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti: storia, competenze, attività*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 52 (2012), 57-92.

<sup>12</sup> Cfr. LA PEGNA S., *La Congregazione delle Cause dei Santi*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 52 (2012), 325-336.

<sup>13</sup> Cfr. GOMEZ-IGLESIA V., *La Congregación para los Obispos*, in *Ius Canonicum* 31 (1991), 333-373.

<sup>14</sup> Cfr. DIAS I., *La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Origini, competenze, prospettive*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), pp. 49-77; JOHN PILLAI C. N., *The competence of the Congregation for the Evangelisation of Peoples. A historical and juridical approach*, (tesi dottorale inedita, Pontificia Università Gregoriana), Roma 2011.

<sup>15</sup> Cfr. PIACENZA M., *La Congregazione per il Clero*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), 79-120.

<sup>16</sup> Cfr. LEIDI L., *La Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le Società di vita apostolica. Ruolo, competenze e funzionamento*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 50 (2010), 249-278.

<sup>17</sup> Cfr. UGOLINI M., *La Congregazione per l'Educazione cattolica: profilo storico-giuridico*, Roma 2002.

<sup>18</sup> Cfr. *PB*, artt. 79, 95, 108.

<sup>19</sup> Cfr. *PB*, artt. 60, 89.

<sup>20</sup> Cfr. Regolamento Generale Curia Romana articoli 109-111; l'articolo 110 prevede di costituire *ad hoc* tali commissioni per definire questioni singole. La commissione "Per una distribuzione più equa dei

previsto dall'articolo 21. La *PB* richiama un secondo tipo di dicastero, costituito dai tre tribunali: Penitenzieria Apostolica<sup>21</sup> (che esercita la giurisdizione della Chiesa nel foro interno sacramentale e non, senza un vero contenzioso, e, dunque, senza un processo giudiziale); il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>22</sup> (che riunisce le funzioni di tribunale del contenzioso amministrativo nella Chiesa, occupandosi anche di assicurare il controllo dell'amministrazione della giustizia in tutti i tribunali della Chiesa); il Tribunale della Rota Romana<sup>23</sup> (che è tribunale d'appello della Chiesa contro le decisioni dei tribunali locali, oltre ad essere di prima istanza).

La principale innovazione organizzativa della *PB* è rappresentata da un'altra categoria di dicasteri, ovvero quella rappresentata dai Pontifici Consigli<sup>24</sup>. Tale "tipologia" include diverse e nuove strutture curiali sorte dopo il concilio Vaticano II e caratterizzate soprattutto dall'esercitare prevalentemente funzione di promozione pastorale in ambiti materiali di sostanziale importanza, ma nei quali non è possibile, tranne alcune eccezioni, esercitare la potestà di governo. Al presente i Pontifici Consigli sono i seguenti: per i Laici<sup>25</sup>; per la Promozione dell'Unità dei cristiani<sup>26</sup>; per la Famiglia<sup>27</sup>; della Giustizia e della

sacerdoti nel mondo", istituita con *Rescriptum ex audientia* nel 1991 (AAS, 83 [1991], 767), è stata soppressa dal motu proprio *Ministorum institutio* (ex art. 9).

<sup>21</sup> Cfr. SODI M. e ICKX J. (curr.), *La Penitenzieria Apostolica. Percorsi storici, giuridici, teologici e prospettive pastorali*, Città del Vaticano 2009; KOS D., *Le competenze della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della penitenza*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (curr.), *Il sacramento della penitenza*, Milano 2010, 251-267; SARACO A., *La Penitenzieria apostolica: un tribunale di misericordia e pietà*, Città del Vaticano 2011; SODI M. e SALVARANI R. (curr.), *La penitenza tra il I e il II millennio. Per una comprensione della Penitenzieria Apostolica*, Città del Vaticano 2012.

<sup>22</sup> Cfr. RAJAMANICAM T., *The Apostolic Signatura in the Church's Ministry of Justice*, Indore 2006; DE PAOLIS V., *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La Scuola Cattolica* 136 (2008), 511-537; CANOSA J., *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio della comunione nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011), 490-499.

<sup>23</sup> Cfr. STANKIEWICZ A., *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008), 103-113; MATTEI G., *Portata ed effetti della connotazione della Rota Romana quale Tribunale Apostolico*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008), 167-190; MONETA P., *La Rota Romana*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (curr.), *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Città del Vaticano 2009, 25-35; KILLERMANN S., *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, Frankfurt am Main 2009.

<sup>24</sup> Cfr. CORAGGIO V., *I Pontifici Consigli della Curia romana: natura e prospettive*, Roma 2009.

<sup>25</sup> Cfr. CARMIGNANI CARIDI S., *Sviluppo, competenze e strutture del pontificium Consilium pro Laicis*, in *Archivio Giuridico F. Serafini* 205 (1985), 497-528.

<sup>26</sup> Cfr. LORUSSO L., *Il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani nella Curia Romana*, in *O Odigos* 16 (1997), 6-11; KOCH K., *Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani: sviluppi e sfide dell'ecumenismo*, in *Centro pro Unione*, 81 (2012), 3-12.

pace<sup>28</sup>; «Cor Unum»<sup>29</sup>; della pastorale per i Migranti e gli itineranti<sup>30</sup>; per gli Operatori sanitari<sup>31</sup> (per la Pastorale della Salute); per i Testi legislativi<sup>32</sup>; per il Dialogo interreligioso<sup>33</sup>; della Cultura<sup>34</sup>; delle Comunicazioni sociali<sup>35</sup>.

L'ultima tipologia di dicasteri è rappresentato dagli Uffici, che raggruppano i tre soggetti della Curia romana deputati ad attività di specie materiale ed economica<sup>36</sup>, relativo al funzionamento stesso della Curia. Il primo è la Camera Apostolica<sup>37</sup> (che ha il compito principale di tutelare gli interessi della Santa Sede durante i periodi di Sede vacante); il secondo è l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (noto con l'acronimo

<sup>27</sup> Cfr. ARRIETA J. I., *L'assetto istituzionale dei Pontifici Consigli. Il caso del Pontificio Consiglio per la Famiglia*, in ANDRÉS D. J. (cur.), *Vitam impendere magisterio*, Città del Vaticano 1993, 265-288.

<sup>28</sup> Cfr. CREPALDI G., *Le Conseil Pontifical «Justice et Paix»*, in IMODA F. e PAPINI R. (eds.), *The Catholic Church and the international policy of the Holy See*, Milano 2008, 117-123.

<sup>29</sup> Cfr. CAPRILE G., *Il Consiglio Pontificio «Cor Unum»*, in *La Civiltà Cattolica* 122 (1971) 3, 499-503.

<sup>30</sup> Cfr. DE PAOLIS V., *Il pontificio consiglio per i migranti e gli itineranti secondo la costituzione apostolica Pastor bonus*, in IDEM (cur.), *Chiesa e migrazioni. Scritti raccolti da Luigi Sabbarese*, Città del Vaticano 2005, 131-148; SABBARESE L., *Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e itineranti*, in BATTISTELLA G. (cur.), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, Cinisello Balsamo 2010, 854-860.

<sup>31</sup> Cfr. ANGELINI F., *Significato storico-teologico del motu proprio Dolentium hominum*, in *Dolentium Hominum. Chiesa e salute nel mondo*, 1 (1986), 12-13.

<sup>32</sup> Cfr. ARRIETA J. I., *El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos a 25 años del CIC y 20 años de Pastor Bonus*, in RODRIGUEZ CHACÓN R. e GUZMÁN PEREZ C. (edd.), *Instituciones básicas, interacciones y zonas conflictivas de derecho canónico y derecho eclesiástico*, Madrid 2000, 29-49. BERTONE T., *La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa: il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *La legge canonica nella vita della Chiesa*, Città del Vaticano 2008, 29-43; COCCOPALMERIO F., *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in SABBARESE L. (cur.), *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2009, 205-222.

<sup>33</sup> Cfr. LILLO P., *Aspetti canonistici del dialogo interreligioso*, in *Archivio Giuridico F. Serafini*, 228 (2008), 483-506; BORRMANS M., *Dialoguer avec le Musulmans. Une cause perdue ou une cause à gagner?*, Paris 2011, 157-182; AMATO A., *Dialogo interreligioso. Significato e valore*, Città del Vaticano 2011; GIOIA F. (cur.), *Il dialogo interreligioso nell'insegnamento ufficiale della Chiesa (1963-2013)*, Città del Vaticano 2013.

<sup>34</sup> Cfr. CARRIER H., *Il Pontificio Consiglio per la Cultura*, in *La Civiltà Cattolica*, 134 (1983) 1, 235-246; MIÑAMBRES J., *Nuovo assetto del Pontificio Consiglio della Cultura*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), 831-833.

<sup>35</sup> Cfr. DUZNIAK P., *Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: storia struttura e funzioni*, Roma 1992.

<sup>36</sup> Con Chirografo del 18 luglio 2013, pubblicato in AAS 103 (2013), 707-708, il Santo Padre FRANCESCO ha istituito una Pontificia Commissione referente di studio e di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede. Successivamente il Santo Padre FRANCESCO ha recentemente istituito, mediante il m.p. «*Fidelis Dispensatore et Prudens*», il Consiglio e la Segreteria per l'Economia, cfr. *L'Osservatore Romano* 154 n. 45, 24-25 febbraio 2014, 1, 7.

<sup>37</sup> SECRETARIA STATUS, *Regule Camerae Apostolicae*, in *Communicationes* 40 (2008), 62-80. Tale Regolamento, oltre a sviluppare la peculiare struttura organica del dicastero, specifica meglio le mansioni del cardinale Camerlengo alla morte del Pontefice, nella preparazione del conclave e durante la celebrazione dello stesso; cfr. SALE G., *Il conclave, tra segretezza, libertà e sollecitudine per la Chiesa*, in *La Civiltà Cattolica* 164 (2013) 1, 438-444.

APSA, il cui principale compito è l'amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede); infine il terzo è la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (cui spetta la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono direttamente dalla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, qualunque sia l'autonomia di cui possano usufruire).

Da quanto sommariamente esposto si può comprendere che la costituzione *PB* abbia realizzato una più netta distinzione tipologica dei dicasteri, delle loro funzioni giuridiche e delle rispettive competenze, distribuendole in base al criterio della materia (artt. 14-15; 19; 33-35); si è presa coscienza più chiara dell'unitarietà di governo, con un migliore coordinamento a vari livelli tra gli stessi dicasteri, in particolare tra quelli che si occupano di questioni tra loro connesse. Alla rigidità strutturale, propria delle organizzazioni complesse quali la Curia Romana, si è cercato di conferire una certa flessibilità operativa, in questo senso il Regolamento Generale della Curia Romana del 1999<sup>38</sup> nel trattare la dimensione funzionale del lavoro in Curia, ha proceduto a stabilire le procedure di coordinamento tra i vari dicasteri. Niente di importante e straordinario può essere fatto che non sia stato comunicato prima dai responsabili dei dicasteri (art. 18); ne consegue pertanto un certo riconoscimento morale e giuridico della Curia romana, con la persona e il ministero del Romano Pontefice, in tutto quello che le sia affidato.

### §3. Qualche breve riflessione in margine

Dopo la riforma attuata dalla citata *PB*, la Curia Romana ha subito diverse modifiche. Ad esempio la creazione della pontificia commissione *Ecclesia Dei*<sup>39</sup>; la fusione nel medesimo pontificio consiglio della Cultura del consiglio per i non-Credenti<sup>40</sup>; e la costituzione in Europa di circoscrizioni ecclesiastiche è stata modificata<sup>41</sup>. Le competenze della dispensa dagli obblighi

---

<sup>38</sup> SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia*: SS.mi quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur, in AAS 91 (1999), 629-699.

<sup>39</sup> Con il m.p. «*Ecclesiae unitatem*» (AAS 101 [2009], 710-711), il Romano Pontefice ha deciso di collegare organicamente alla congregazione la commissione *Ecclesia Dei*, costituita il 2 luglio 1988 (AAS 80 [1988], 1495-1498).

<sup>40</sup> IOANNES PAULUS II, m.p. «*Inde a Pontificatus*», in AAS 85 (1993), 549-552.

<sup>41</sup> SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia* (4 gennaio 2006), in AAS 98 (2006), 65-66, ha assegnato, «*donec aliter provideatur*», alla seconda sezione, la costituzione, provvista e mutamento di giurisdizioni, sia latine che orientali, in diversi Stati europei e asiatici, facenti parte dell'ex Unione Sovietica e anche nei Balcani, «*collatis consiliis*» con le congregazioni preposte; cfr. LORUSSO L., *Costituzione e provvisione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Europa: riordino delle competenze della Congregazione per le Chiese Orientali. Il Rescriptum ex Audientia*, in *Ius Missionale* 2 (2008), 235-266.

dell'ordine sacro del diaconato e presbiterato sono passati dalla Congregazione per il Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti alla Congregazione per il Clero<sup>42</sup>. Successivamente si è aggiunto, ai Pontifici Consigli, quello per la Promozione della Nuova Evangelizzazione<sup>43</sup>; mentre le competenze della Congregazione per il Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, concernenti i procedimenti di dispensa dal matrimonio *rato et non consummato* e le cause di nullità della sacra Ordinazione sono state trasferite ad uno specifico ufficio, istituito presso il Tribunale della Rota Romana<sup>44</sup>. La Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa è stata accorpata presso il Pontificio Consiglio della Cultura<sup>45</sup>, mentre, rettificando gli artt. 93-94 e 112-113 della *PB*, la competenza sui seminari è stata trasferita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero<sup>46</sup>; infine la competenza sulla catechesi

<sup>42</sup> SEGRETERIA DI STATO, *Lettera*, Prot. N. 64.730/P, 28 dicembre 2007, con la quale la congregazione è competente a trattare, a norma di diritto, le dispense dagli obblighi assunti con la sacra ordinazione al diaconato e presbiterato da parte di chierici diocesani e religiosi della Chiesa latina e delle Chiese orientali.

<sup>43</sup> BENEDICTUS XVI, m.p. «*Ubiqumque et semper*», in AAS 102 (2010), 788-792; cfr. VIANA A., *Anotaciones sobre el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización*, in *Ius Canonicum*, 51 (2011), 243-254. Secondo MOSCA V., *Le facoltà concesse ai Legati pontifici nei diversi territori della Chiesa*, in *Ius Missionale* 5 (2011), 269-319, la recente istituzione di questo Consiglio viene reputata «non senza qualche interrogativo» 282.

<sup>44</sup> BENEDICTUS XVI, m.p. «*Quaerit semper*» in AAS 103 (2011), 569-571; cfr. STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore Romano*, 151, n. 223, 28 settembre 2011, 7; NACCI M., *Le novità del motu proprio "Quaerit semper" e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*, in *Apollinaris* 84 (2011), 563-580; PEÑA GARCIA C., *Nuevas competencias de la Rota Romana en los procedimientos de disolución del matrimonio rato y no consumado en les causas de nulidad de ordenación: el Motu Proprio Quaerit Semper de Benedicto XVI*, in *Estudios Eclesiásticos* 86 (2011), 815-822; MOSCA V., *Le facoltà concesse ai Legati pontifici nei diversi territori della Chiesa*, in *Ius Missionale* 5 (2011), 269-319, secondo cui, tale trasferimento di competenze, è da considerarsi «non senza qualche perplessità», 289, nota 47; LLOBELL J., *La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet" nel m. p. "Quaerit semper"*, in *Ius Ecclesiae* 24 (2012), 461-481; CHACÓN R. R., *Quaerit semper. Una interesante posibilidad de cambio de óptica desde la reorganización de las competencias*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 69 (2012), 115-148; OLMOS ORTEGA M. E., *Novedas significativas en la ordenación de la Curia Romana del motu proprio Quaerit Semper*, in *Anuario de Derecho Canónico* 1 (2012), 97-110; ERLEBACH G., *Nuove competenze della Rota Romana in seguito al motu proprio "Quaerit Semper"*, in *Apollinaris* 85 (2012), 587-602; GHISONI L., *Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato: dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al Tribunale della Rota Romana*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (curr.), *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2013, 161-177.

<sup>45</sup> BENEDICTUS XVI, m.p. «*Pulchritudinis fidei*», in AAS 104 (2012), 631-633, con cui, in deroga alle disposizioni del m.p. «*Inde a Pontificatus*» la Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa viene unita al Pontificio Consiglio della Cultura; cfr. RAVASI G., *Arte e fede devono ricordarsi di essere sorelle*, ne *L'Osservatore Romano*, 152, n. 240, 18 ottobre 2012, 4.

<sup>46</sup> BENEDICTUS XVI, m.p. «*Ministrorum institutio*» in AAS 105 (2013), 130-135; cfr. PIACENZA M., *Passo in avanti per l'attuazione del Vaticano II*, ne *L'Osservatore Romano* 153, n. 21, 26 gennaio 2013, 6; GÓMEZ IGLESIAS V., *El Motu Proprio Ministrorum institutio (16-1-2013): anotaciones a su proemio o parte narrativa*, in *Ius Canonicum* 53 (2013), 743-754.

è stata spostata dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione<sup>47</sup>.

Da quanto sopra detto indichiamo, ora alcune possibili linee, su cui si potrebbe procedere in futuro per un'eventuale revisione della Curia.

Un primo punto di riforma potrebbe essere una migliore applicazione del principio della distinzione dei poteri. Alcuni dicasteri, hanno delle competenze miste: da una parte esercitano potere giudiziario, dall'altra dispongono ugualmente di un certo potere esecutivo. Competenze non sempre chiaramente definite; raggruppando queste competenze in modo più uniforme, si eviterebbero dispute di giurisdizione. Il principale aspetto di tale riforma, la creazione di nuovi dicasteri, i pontifici consigli, ha sortito effetti inizialmente positivi, dato il modo di lavorare e la composizione di questi nuovi organismi, venuti alla luce, in linea con lo spirito del concilio Vaticano II, a misura che si prendeva coscienza dei nuovi bisogni, rispondenti tutti alla medesima finalità di servizio ecclesiale, e secondo le specifiche competenze per le quali sono stati istituiti; il problema è dato piuttosto dall'armonizzazione di queste diverse istituzioni<sup>48</sup>. A differenza delle Congregazioni e dei tribunali, i Pontifici Consigli sono dicasteri non giurisdizionali ma essenzialmente di studio, in cui

---

<sup>47</sup> BENEDICTUS XVI, m.p. «*Fides per doctrinam*», in AAS 105 (2013), 136-139; cfr. FISICHELLA R., *Nuovo rapporto tra catechesi e annuncio*, ne *L'Osservatore Romano*, 153, n. 21, 26 gennaio 2013, 6.

<sup>48</sup> In questo contesto da menzionare l'opinione di VIANA A., *Sobre el recto ejercicio de la potestad de la curia romana*, in *Ius Canonicum* 51 (2011), 531-545, *praesertim* 541: «Hay razones históricas que permiten afirmar que la capacidad de la curia romana para dar normas administrativas debe reservarse a la Secretaría de Estado y a las Congregaciones. Los Consejos pontificios son herederos de los Secretariados previstos al poco celebrarse el Concilio Vaticano II, que siempre se limitaron a ser instrumentos de promoción apostólica y pastoral, pero sin potestad de regimene. Los Consejos pontificios [...] no deberían publicar normas administrativas generales salvo por delegación del Papa. En caso contrario se podría dar, precisamente por la naturaleza predominantemente de fomento pastoral que tienen los Consejos pontificios, un excesivo protagonismo de ellos en la curia romana, lo que derivadamente daría lugar a situaciones confusas para los destinatarios de las normas en las Iglesias particulares. Pienso que no hay base en la const. PB para afirmar la potestad normativa de los Consejos pontificios; otras normas, como el art. 125 § 1 del RGCR, que reconoce además que «los dicasterios» pueden dar decretos generales ejecutivos e instrucciones, deben interpretarse referidos más bien a las Congregaciones. Ese mismo art. 125 § 1 del RGCR reconoce además que esa capacidad solamente es posible del ámbito de competencia de cada dicasterio, y es precisamente lo que debe discutirse en el caso de los Consejos pontificios: que tengan potestad ordinaria vicaria para dar normas administrativas. Nóes que la curia romana no es un complejo orgánico indiferenciado. Además de la distinción entre los tribunales apostólicos y los demás entes, la Secretaría de Estado y las Congregaciones tienen un peso específico por su historia, praxis y normas propias. Que los dicasterios sean jurídicamente iguales entre sí (cfr. PB, art. 2 § 2) no significa que su potestad tenga el mismo alcance, sino que no están subordinados unos a otros, a no ser por relaciones de coordinación».

risalta particolarmente la dimensione pastorale<sup>49</sup>. Si potrebbe allora ipotizzare una riduzione del numero dei Pontifici Consigli che potrebbero confluire, con le loro attuali competenze, nelle congregazioni esistenti, con la creazione, all'interno di esse, di appositi uffici<sup>50</sup>.

Di conseguenza, sarebbe possibile valutare degli accorpamenti; ad esempio già nel 2006 BENEDETTO XVI ha provveduto ad unire sotto la medesima presidenza del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti<sup>51</sup> con quello Giustizia e Pace<sup>52</sup>; inoltre è stato unito - sempre a livello di presidenza - il Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso<sup>53</sup> con la Cultura ma anche quello per i Laici con quello della Famiglia, nonché il pontificio consiglio “Cor Unum” con quello di “Giustizia e Pace”; un abbinamento per il pontificio consiglio per la Pastorale della salute; una direzione istituzionale di tutta la comunicazione sociale, Sala Stampa, Radio vaticana, Centro Televisivo Vaticano, l'Osservatore Romano, tutti organismi supervisionati dalla Segreteria di Stato, sotto l'omonimo Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, o modificandolo con l'apposita denominazione di Ufficio - più consono alla sua funzione - delle Comunicazioni sociali della Santa Sede, la cui competenza

---

<sup>49</sup> Anche se due intervengono nell'esercizio della potestà, come il pontificio consiglio per i Laici, che ha la competenza per quanto riguarda le associazioni internazionali dei fedeli in merito alla loro erezione, statuti, nomine, ricorsi, definiti nella *PB* all'articolo 134, o quello per i Testi legislativi, per l'interpretazione autentica delle leggi e nel giudizio di congruità con la legge universale delle leggi promulgate dai vescovi e dalle Conferenze episcopali, stabiliti dalla *PB* agli articoli 155 e 158.

<sup>50</sup> Su questo punto categorica risulta la presa di posizione di MARTENS K., *Curia Romana semper reformanda. Le développement de la Curie romaine avec quelques réflexions pour une réforme éventuelle*, in *Studia Canonica* 41 (2007), 91-116, *praesertim* 114: «Les conseils pontificaux pourraient être élevés à la dignité de congregations ou encore leurs compétences actuelle pourraient être confiées à des congrégations qui existent déjà. Pourrait-on songer à supprimer le Conseil pontifical pour l'Unité des Chrétiens, le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux et le Conseil pontifical de la Culture comme dicastères autonomes pour qu'ils relèvent désormais de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi où ils subsisteraient comme de simples départements? Un cardinal préfet pourrai mieux coordonner et superviser le travail important qu'effectuent tous ces différents dicastères. D'ailleurs, une collaboration étroite entre ces dicastères et la Congrégation pour la Doctrine de la Foi tes déjà prévue dans *Pastor bonus* (art. 137 § 1, art. 161). D'autre part, pourquoi ne pas intégrer le Conseil pontifical pour les Laïcs à la Congrégation pour le Clergé? Celle-ci pourrait ainsi traiter non seulement des affaires des prêtres et diacres et de catéchèse, mais aussi des affaires des laïcs, ce qui, dans un certain sens, est proche de la compétence actuelle de la congrégation».

<sup>51</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 146, n. 60, 12 marzo 2006, 1. Tale situazione è terminata nel 2009, con la nomina, distinta, del nuovo presidente, ved. AAS 101 (2009), 983.

<sup>52</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 146, n. 60, 12 marzo 2006, 1. Tale condizione provvisoria si è risolta nel 2009, con la nomina, distinta, del nuovo presidente, ved. AAS 101 (2009), 255.

<sup>53</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 146, n. 60, 12 marzo 2006, 1. Questa fase transitoria si è chiusa, nel 2007, con la nomina di un nuovo presidente, ved. AAS 99 (2007), 647.

interessa molto da vicino i mass-media cattolici. In tale ambito si potrebbe pensare, nuovamente, ad esempio ad una fusione della Congregazione per il Culto divino e Disciplina di sacramenti<sup>54</sup> con la Congregazione per le Cause dei Santi<sup>55</sup>, di modo che un solo dicastero potrebbe interessarsi di tale materia in modo unitario.

Un nuovo organigramma, più lineare di quello dell'attuale, potrebbe dunque migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione curiale<sup>56</sup>. Indubbiamente, se ne potrebbero formulare degli altri; ma tali criteri potrebbero essere attuabili solo se la riforma portasse ad un mutamento di mentalità<sup>57</sup>. Si può anche pensare a ristrutturare un organismo per arrivare ad una nuova organizzazione formale; ma una tale operazione non potrebbe riuscire se non con la collaborazione, la fermezza e la dedizione di chi eventualmente fosse incaricato di tale progetto.

Le riorganizzazioni strutturali potrebbero non essere sufficienti; bisogna anche cambiare lo spirito di servizio, come d'altronde affermò PAOLO VI:

«La Curia Romana non è un corpo anonimo, insensibile ai grandi problemi spirituali, che detta leggi automaticamente; ma un organo compreso delle gravi responsabilità delle sue funzioni, e pieno di riverenza e di sollecitudine verso quei Presuli che *Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei*. Non sia pertanto la Curia Romana una burocrazia, come a torto qualcuno la giudica, pretenziosa e apatica, solo canonista e ritualista, una palestra di nascoste ambizioni e di sordi antagonismi, come altri la accusano; ma sia una vera comunità di fede e di carità, di preghiera e di azione, e di fratelli e di figli del Papa, che tutti fanno, ciascuno con rispetto all'altrui competenza e con senso di collaborazione, per

---

<sup>54</sup> PAULUS VI, Cost. Ap. «*Constans nobis studium*» in AAS 67 (1975), 417-420.

<sup>55</sup> IOANNES PAULUS II, Chirographum «*Quoniam in celeris*», in AAS 76 (1984), 494-495.

<sup>56</sup> Cfr. SUSIN L. C., SCATENA S., ROSS S. A. (edd.), *Per una riforma della curia romana*, in *Concilium* 5 (2013 fascicolo monografico), 11-172, incentrato su una analisi storica-ecclesiologica-dogmatica della Curia Romana. Cfr. anche MASCIARELLI M. G., *Quale Chiesa per quale Curia*, in *Il Regno - Attualità* 58 (2013), 486.

<sup>57</sup> VON MITSCHKE-COLLANDE T., *Mentalitätswechsel notwendig. Überlegungen zur Reform der römischen Kurie*, in *Herder Kirrespondenz* 67 (2013), 443-448.

servirlo nel suo servizio ai fratelli ed ai figli della Chiesa universale e della terra intera»<sup>58</sup>.

La Curia romana infatti è al servizio del Romano Pontefice, della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

In sostanza una riforma della Cura non solo è possibile, ma alla luce di quanto sopra sommariamente esposto, anche auspicabile oltre che fattibile.

Infatti realizzare una migliore distinzione dei poteri, il raggruppamento delle competenze analoghe all'interno di un solo e medesimo dicastero, una semplificazione e razionalizzazione delle strutture, porterebbe da un lato ad una migliore efficienza e dell'altro ad un vero e proprio nuovo stile mentale.

Seguendo i suggerimenti emersi nel corso delle congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave, Papa FRANCESCO ha costituito un gruppo di otto cardinali (provenienti da tutti i continenti) - di cui uno con funzioni di coordinatore, mentre un vescovo funge da segretario - per consigliarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica *PB*<sup>59</sup>. Successivamente, Papa FRANCESCO ha istituito, mediante chirografo, un "Consiglio di cardinali"<sup>60</sup>. Le riunioni di tale Consiglio si sono svolte nei giorni 1-3 ottobre 2013 e 18-20 febbraio 2014<sup>61</sup>. Vedremo dunque all'esito di tali riunioni - ma anche di quelle previste per il futuro - quale sarà l'eventuale nuovo assetto dalla Curia Romana. Nel frattempo, giova ricordare, a mo' di conclusione di queste poche righe, quanto recentemente ha asserito Sua Santità FRANCESCO:

«I dicasteri romani sono al servizio del Papa e dei Vescovi: devono aiutare sia le Chiese particolari sia le Conferenze episcopali. Sono meccanismi di aiuto. In alcuni casi, quando non sono bene intesi, invece, corrono il rischio di diventare organismi di censura. È impressionante vedere le denunce di mancanza di ortodossia che arrivano a Roma. Credo che i casi debbano essere studiati dalle Conferenze episcopali locali, alle quali può arrivare un valido aiuto

<sup>58</sup> PAULUS VI, *Allocutio: Ad E. mos Patres Cardinales, Exc. mos Presules, Rev. mos Prælatos ceterosque Romanæ Curie Officiales*, in AAS 55 (1963), 800.

<sup>59</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 153, n. 87, 14 aprile 2013, 1.

<sup>60</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 153, n. 224, 30 settembre - 1 ottobre 2013, 1.

<sup>61</sup> Cfr. *L'Osservatore Romano*, 153, n. 225, 2 ottobre 2013, 1; n. 226, 3 ottobre 2013, 1; e 3-5 dicembre 2013. Cfr. *L'Osservatore Romano*, 153, n. 278, 4 dicembre 2013, 1; n. 279, 5 dicembre 2013, 1. Cfr. *L'Osservatore Romano*, 154, n. 39, 17-18 febbraio 2014, 1; 154, n. 41, 20 febbraio 2014, 1.

da Roma. I casi, infatti, si trattano meglio sul posto. I dicasteri romani sono mediatori, non intermediari o gestori»<sup>62</sup>.

STEFANO ROSSANO

---

<sup>62</sup> *L'Osservatore Romano*, n. 216, 21 settembre 2013, 7 ed anche ne *La Civiltà Cattolica* 164 (2013) 3, 465.